

MOZIONE PER SOLLECITARE LA MODIFICA DEL D.LGS. 28 DEL 4.3.2010 IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE LITI.

I sottoscritti Delegati, considerato:

- che il D. Lgs. n. 28/2010 è stato emanato con l'intento di porre in essere uno strumento deflattivo del contenzioso giudiziale che affligge tutte le aule di giustizia con oltre 5 milioni di procedimenti pendenti;
- che la crisi della giustizia non si risolve con provvedimenti "*tampone*" (la reiterata produzione di norme parziali, frammentate e del tutto scoordinate tra loro ha finito solo per generare altro e gravoso contenzioso, sia di merito che di legittimità) o con l'introduzione "*a forza*" di sistemi obbligatori di a.d.r., bensì necessita di interventi strutturali, quali ad esempio la copertura (almeno) delle vacanze negli organici dei magistrati e del personale ausiliario ed una maggior cura nella organizzazione del lavoro per un più alto livello di efficienza del servizio, nonché la semplificazione normativa e lo sfoltimento dei riti (interventi, questi ultimi, "*a costo zero*" e a "*risultato certo*");
- che l'istituto della "media-conciliazione", così come delineato dal D.lgs. n. 28/2010, non corrisponde al concetto di mediazione libera di cui alle direttive europee (98/257/CE), (2001/310/CE), (2008/52/CE). In primo luogo perché il suo espletamento costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziale (art. 5), previsione incostituzionale anche per eccesso di delega (l'art. 60 della L. 69/2009 disponeva semplicemente di "prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione", fosse realizzata "senza precludere l'accesso alla giustizia"), ed in secondo luogo perché da tale normativa deriva una mediazione estremamente processualizzata, considerato che il mediatore può nominare addirittura degli esperti (art. 8) e le parti possono produrre documenti e redigere atti difensivi e memorie art. 3, 3°c., art. 17, 2°c.;
- che la struttura del provvedimento nella pratica non andrà a realizzare un efficiente sistema alternativo alla funzione giurisdizionale pubblica, non fornendo esso garanzie sufficienti in ordine alla professionalità degli organismi di mediazione, alla imparzialità e competenza dei mediatori da loro stessi designati. Il sistema artatamente costruito, pur nella sua informalità (che ne costituisce ulteriore difetto), non prevede, inoltre, l'assistenza obbligatoria delle parti riservata agli avvocati, violando il Diritto costituzionale alla Difesa, e contempla

perfino l'annullamento dell'incarico professionale (ex art. 4) onerando obbligatoriamente gli avvocati a dover richiedere ai propri clienti la sottoscrizione di un modulo informativo che rischia di minare e distruggere, in realtà, il rapporto di fiducia tra avvocato e cliente, risultando quindi incostituzionale e svilendo irrimediabilmente la figura stessa del Difensore.

- che è previsto un gravoso regime sanzionatorio (art. 13) a carico delle parti qualora non accettino la proposta di mediazione formulata dal mediatore e successivamente adottata totalmente o parzialmente dal giudicante. In tali casi il giudice condanna la parte vincitrice a rimborsare le spese alla parte soccombente (e a una ulteriore sanzione pari al costo del contributo unificato) sovvertendo totalmente il principio della soccombenza, che costituisce un cardine fondamentale del procedimento civile in ordine alla regolamentazione delle spese di lite. Tale regime sanzionatorio collegato strettamente con la possibilità del mediatore (previsto nell'art. 11) di formulare comunque una proposta conciliativa, valutabile ai fini del successivo art. 13, è in assoluto contrasto anche con la Direttiva Comunitaria 2008/52/CE, che invece esclude raccomandazioni o proposte da parte del mediatore e che fissa una netta separazione tra sessioni di mediazione e successivo processo civile;

- che il D.Lgs n. 28 del 2010 non prevede alcuna norma che disciplini il principio di territorialità, in materia di competenza, degli organismi di conciliazione a cui può essere presentata la domanda di mediazione e ciò lede chiaramente e gravemente il diritto di difesa dei cittadini, in particolar modo delle parti cosiddette "deboli";

- che il provvedimento adottato dal Governo appare improntato ad una palese sfiducia verso il ruolo, la funzione, la competenza e la probità degli avvocati, i quali, invece, nella stragrande maggioranza hanno sempre dato prova di rettitudine e professionalità nell'espletamento non solo dell'attività legale ma anche nell'esercizio di funzioni quali pubblici ufficiali (curatore fallimentare, custode giudiziario, tutore degli interdetti, amministratore di sostegno, etc.);

- che molte delle esigenze sopra rappresentate sono state raccolte dal Senatore Benedetti Valentini, che ha presentato in Senato il disegno di legge n. 2329, il quale introduce, tra l'altro, la facoltatività della mediazione, il rinvio dell'entrata in vigore, la competenza territoriale, la necessaria assistenza dell'avvocato;

ciò premesso, chiedono che il Congresso voti ed approvi la seguente

M O Z I O N E

Il Congresso Nazionale Forense

i n v i t a

l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine ad

i n t e r v e n i r e

immediatamente e comunque con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore del provvedimento (art. 24 del d.lgs. n. 28/ 2010), presso le opportune sedi istituzionali e parlamentari e, nell'ambito delle loro rispettive funzioni, a tutela dei diritti del cittadino e non solo degli interessi della categoria forense,

a f f i n c h é

in via principale:

- il provvedimento così come emanato sia abrogato o ne sia sospesa l'applicazione;

in via subordinata sia quantomeno modificato introducendo le seguenti sostanziali modifiche:

- sia introdotto l'obbligo della difesa tecnica;
- sia soppressa l'obbligatorietà dell'esperimento del procedimento di mediazione come condizione di procedibilità;
- siano introdotti elementari e ragionevoli criteri di determinazione della competenza territoriale;
- sia soppressa per il mediatore la possibilità di formulare comunque una proposta, anche laddove le parti non ne abbiano fatto concorde richiesta;
- sia abolito il sistema sanzionatorio di cui all'art. 13 a carico della parte che non abbia accettato la proposta, successivamente in tutto o in parte adottata dal giudicante;
- sia approvato in tempi rapidi dal Parlamento il disegno di legge n. 2329 presentato in Senato, con gli emendamenti sopra indicati;

A u s p i c a

che il provvedimento sopraindicato sia abrogato o, in via subordinata, ne venga sospesa l'applicazione sino alla concreta modifica da parte del Parlamento

Italiano, nel rispetto dei precetti costituzionali, dei limiti della Legge di delega e delle normative comunitarie, nell'interesse superiore dei Cittadini i quali potranno e dovranno far affidamento sul primario diritto di difesa, costituzionalmente garantito, potendo agire direttamente in giudizio per la tutela dei propri diritti senza doversi sottoporre a procedimenti extragiurisdizionali obbligatori, gravosi, dilatori ed aleatori, privi delle guarentigie che sovrintendono i provvedimenti di natura giurisdizionale.

I DELEGATI DI ROMA